

di Enrico Larocca

IN BREVE .....

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dopo il documento dal titolo: **Le peculiarità delle società cooperative nella redazione dei bilanci e della gestione aziendale** ha rilasciato un nuovo documento riguardante questo comparto societario dal titolo: **Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D. Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali** e pubblicato il documento **“Società cooperative: i bilanci dopo il D. Lgs. 139/2015, chiarendo in maniera inequivocabile le ragioni che impediscono alle micro-cooperative di adottare il modello di bilancio super-semplificato previsto dall’art. 2435-ter del codice civile.** In questo scritto, indicheremo le ragioni per le quali tale agevolazione documentale, secondo lo studio condotto dal CNDCEC, non è applicabile alle Cooperative.

#### ASPETTI PRELIMINARI

Il CNDCEC in un suo recente studio **esclude, categoricamente, dall’applicabilità delle agevolazioni formali previste dall’art. 2435-ter del codice civile in materia di modelli di bilancio, le società cooperative.** E non solo, ma poi si snoda in una discussione su altri temi tipici delle cooperative quali:

- a) la classificazione delle poste del patrimonio netto;
- b) la determinazione dei ristorni;
- c) la possibilità di non adottare il criterio del costo ammortizzato in relazione ai prestiti sociali.

L’esigenza di applicare le nuove disposizioni previste dal codice civile, dettata dall’emanazione del D. Lgs. N. 139/2015, sta richiedendo, infatti, notevoli cambiamenti ai comportamenti contabili dei professionisti che periodicamente seguono le imprese che operano nei diversi settori rappresentativi del tessuto economico nazionale.

È fuori di dubbio che il movimento cooperativo costituisca un’importante risorsa per il Paese. In questa prospettiva, dopo aver emanato, congiuntamente a Confindustria, il documento “Problematiche e soluzioni

di Enrico Larocca

operative per il passaggio alle disposizioni del D. Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”, **il CNDCEC ha deciso di pubblicare anche il presente documento “Società cooperative: i bilanci dopo il D. Lgs.139/2015”** per esaminare con maggior dettaglio gli effetti derivanti dalla prima applicazione delle riformate previsioni sulle società cooperative.

Il rinvio fatto dall’art. 2519 del codice civile alle norme generali dettate in materia di società di capitali, in assenza di norme che riguardassero specificamente le società cooperative è apparso talvolta incapace di fornire soluzioni operative *ad hoc*. Di qui, l’intervento del MISE finalizzato ad offrire soluzioni operative specifiche per questo comparto societario.

Il documento, nell’ottica dell’obiettivo sopra richiamato, si sofferma su argomenti quali:

- l’adozione delle nuove norme dell’art. 2435-ter c.c. alle “micro-cooperative”;
- la classificazione delle poste di patrimonio netto;
- la determinazione dei ristorni alla luce dell’eliminazione dei componenti straordinari di reddito;
- la (non) adozione del costo ammortizzato.

#### L’INFORMATIVA DI BILANCIO

Il documento del CNDCEC, nel paragrafo dedicato alla discussione sull’informativa di bilancio, afferma che **le società cooperative redigono, per effetto anche del rinvio dell’art. 2519 c.c., i documenti di bilancio applicando “in quanto compatibili” le disposizioni di legge e tecniche delle società di capitali**, ma allo stesso tempo **devono anche informare i soci e i terzi sul perseguimento dello scambio mutualistico, essenza di questi enti e sulle attività che hanno coinvolto i soci**; infatti, molte delle informazioni richieste risultano disseminate tra numerose disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali.

Per **la corretta redazione del bilancio delle società cooperative**, si richiamano i seguenti articoli, tenendo conto delle novità apportate dal legislatore con il D. Lgs. 139/2015, ovvero:

Redazione del bilancio	Art. 2423 c.c.
Principi di redazione del bilancio	Art. 2423-bis c.c.

di Enrico Larocca

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico	Art. 2423-ter c.c.
Contenuto dello stato patrimoniale	Art. 2424 c.c.
Disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale	Art. 2424-bis c.c.
Contenuto del conto economico	Art. 2425 c.c.
Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed altri oneri	Art. 2425-bis c.c.
Rendiconto finanziario	Art. 2425-ter c.c.
Criteri di valutazione	Art. 2426 c.c.
Contenuto della nota integrativa	Art. 2427 c.c.
Informazioni relative al «fair value» degli strumenti finanziari	Art. 2427-bis c.c.
Relazione sulla gestione	Art. 2428 c.c.
Relazione dei sindaci e deposito del bilancio	Art. 2429 c.c.
Bilancio in forma abbreviata	Art. 2435-bis c.c.
Bilancio delle micro-imprese	Art. 2435-ter c.c.

Il D. Lgs. 139/2015, inoltre, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE ha introdotto sostanziali modifiche e, di conseguenza, numerose novità alle disposizioni del Codice Civile appena indicate, con particolare riferimento alla modalità di redazione del bilancio e agli articoli qui di seguito riportati:

Articolo	Titolo
2357-ter c.c.	Disciplina delle azioni proprie
2423 c.c.	Redazione del bilancio
2423-bis c.c.	Principi di redazione del bilancio
2424 c.c.	Contenuto dello stato patrimoniale
2424-bis c.c.	Disposizione relative a singole voci dello stato patrimoniale
2425 c.c.	Contenuto del conto economico
2426 c.c.	Criteri di valutazione

di Enrico Larocca

2427 c.c.	Contenuto della nota integrativa
2427-bis c.c.	Informazioni relative al <i>fair value</i> degli strumenti finanziari
2428 c.c.	Relazione sulla gestione
2435-bis c.c.	Bilancio in forma abbreviata

Dopo la pubblicazione di nuovi 20 OIC avvenuta in data 22/12/2016, il CNDCEC e Confindustria hanno pubblicato nel marzo 2017 il documento **Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D. Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali**, in un'ottica di *standards enforcement*, con lo scopo di accompagnare le società ad applicare operativamente le nuove previsioni per la redazione dei bilanci dell'esercizio 2016.

In questo lavoro di correlazione tra le norme dettate per la generalità delle società di capitali e quelle dettate specificamente per le società cooperative, in primo luogo è stato posto **l'accento sui limiti che consentono l'adozione di obblighi formali semplificati**:

Parametri	Società con bilancio abbreviato ex art. 2435-bis del cod. civ.	Micro-società con bilancio super-semplificato ex art. 2435-ter del cod. civ.
Totale Attivo	4.400.000	175.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000	350.000
Dipendenti occupati in media nell'anno	50 unità	5 unità

I limiti sopra indicati devono essere rispettati per due esercizi consecutivi (o per il primo esercizio nel caso di primo anno di attività) e, come indicato nel documento segnalato sulle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 redatto congiuntamente da Confindustria e dal CNDCEC, ai fini dell'applicazione del bilancio delle micro-

di Enrico Larocca

imprese in sede di prima adozione si può tenere conto, per le cooperative già in funzionamento, degli esercizi 2015 e 2016.

Soddisfatti i parametri quantitativi di cui all'art. 2435-bis c.c., la cooperativa può predisporre il proprio bilancio in forma "abbreviata", rinunciando, così, anche alla predisposizione del rendiconto finanziario e, qualora siano fornite nella nota integrative le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428 c.c., alla relazione sulla gestione.

L'apertura, mostrata dal CNDCEC e dall'Ufficio Legale di Confindustria, sul tema delle semplificazioni contabili e di bilancio, non ha trovato favorevole il MISE, che ha posto una serie di questioni che impedirebbero alle piccole società cooperative di adottare il modello super-semplificato di bilancio, anche **mediante l'integrazione dell'appendice allo stato patrimoniale con l'indicazione, ad esempio, dei valori relativi allo scambio mutualistico.**

### LA POSIZIONE DEL MISE SUL BILANCIO DELLE COOPERATIVE

**Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 20 marzo 2017 dal titolo "Il nuovo articolo 2435 ter del codice civile e le conseguenze sulla redazione del bilancio ha ritenuto che le cooperative che soddisfano i limiti di cui all'art. 2435-ter c.c., ha affermato queste società cooperative non possono predisporre il proprio bilancio seguendo le disposizioni previste per le micro-imprese.**

In particolare, occorre ricordare che l'art. 2435-ter c.c. dispone che: "Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1. del rendiconto finanziario;
2. dalla redazione della Nota Integrativa quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, nn. 9) e 16);
3. dalla relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e dell'articolo 2428.

A tale fine, si evidenzia che la Direzione del Ministero ha espresso tale interpretazione in una nota **diretta a definire il comportamento dei revisori di "micro-cooperative"**; questi trovandosi in presenza di bilanci privi di nota integrativa, nell'attuale contesto di incertezza di lettura del testo normativo, dovrebbero sulla base della lettura del codice civile:

di Enrico Larocca

- **qualora mancanti le informazioni di cui agli artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies, co. 2, c.c.**, richiedere la riapprovazione del bilancio con l'inserimento delle indicazioni di cui alle sopra citate previsioni;
- **qualora presenti le informazioni di cui agli artt. 2513, 2528, 2545, 2545-sexies, co. 2, c.c., inserite in calce ai prospetti di bilancio, segnalare l'irritualità presente nella redazione del bilancio**, richiamando per il futuro una predisposizione del bilancio più coerente con le previsioni del codice civile. In tale circostanza, tuttavia, il revisore, in assenza di ulteriori irregolarità, completa la propria attività di verifica con il rilascio del certificato.

Il CNDCEC, preso atto della posizione interpretativa assunta dal MISE, auspicando un ripensamento della materia basato sul rinvio fatto dall'art. 2519 del codice civile alle norme generali in materia di società di capitali in quanto compatibili, conclude suggerendo ai propri iscritti di applicare le indicazioni del MISE, sebbene bisogna riconoscere che **il livello di formalismo assunto per le piccole società cooperative** appare incompatibile con **il principio generale che informa tutta la nuova regolamentazione dei bilanci basata sulla graduazione degli adempimenti formali in funzione della dimensione dell'impresa**. Il MISE, con la sua interpretazione, disconosce così uno dei cardini della riforma dei bilanci contenuta nel D. Lgs. n. 139/2015, che avrebbe potuto essere soddisfatto attraverso l'integrazione delle informazioni in calce al bilancio già previste dall'art. 2435-ter con riferimento agli artt. 2427, n. 9) e 16) e 2428 nn. 3) e 4) del codice civile.

### L'IMPATTO SULLE RISERVE DELLE MODIFICHE INTERVENUTE

Il legislatore ha riformato con il D. Lgs. 139/2015 alcuni articoli del Codice Civile che riguardano la redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali, quindi, anche delle cooperative, e dei documenti che lo corredano, con prima applicazione riferita ai consuntivi dell'anno 2016.

In conseguenza dell'introduzione delle nuove disposizioni, così come interpretate e integrate dall'OIC, si determinano alla data del 1° gennaio 2016 una serie di rettifiche nella quantificazione e nella esposizione dei valori connessi ad esempio a:

- eliminazione dei "costi di ricerca e pubblicità" ed eventuale loro riclassificazione sulla base di poste compatibili con la nuova formulazione della voce "Immobilizzazioni Immateriali" dello Stato patrimoniale;
- contabilizzazione dei "derivati" con determinazione del loro fair value;

di Enrico Larocca

- contabilizzazione delle azioni proprie con eliminazione della posta attiva “azioni proprie in portafoglio” e iscrizione di un “fondo di riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”;
- applicazione del criterio del “costo ammortizzato” ai crediti e debiti iscritti in Bilancio, con scadenza superiore ai 12 mesi e con tasso di mercato significativamente diverso dal tasso di interesse applicato;
- rilevazione, qualora di valore significativo ai fini della corretta informativa del Bilancio di esercizio, degli errori commessi nella contabilizzazione di fatti aziendali degli esercizi precedenti.

Dal punto di vista contabile, tutte le poste da rettificare, rispetto ai valori esposti alla data del 31 dicembre 2015, devono trovare contropartita in una posta del patrimonio netto di segno opposto. Nello specifico, la contropartita della rettifica di valore dell'elemento patrimoniale interessato è individuata dall'OIC nella voce “Utili portati a nuovo” componente del patrimonio netto se più appropriato” (OIC 29, par. 17).

Pur tuttavia, è da rilevare che, **nei bilanci delle cooperative a mutualità prevalente, non sono presenti “Utili portati a nuovo”, in quanto l'utile d'esercizio, ai fini della detassazione ex art. 12 della L. 904/1977, deve essere destinato alle riserve “indivisibili”,** fatte salve la percentuale dello stesso utile destinata ai fondi mutualistici ex art. 11 della L. 59/1992, l'eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti dell'indice Istat ex art. 7 della L. 59/1992 e l'eventuale quota distribuita ai soci nel limite di cui all'art. 2514, co. 1, lett. a), c.c.). con l'obbligo di devolvere le riserve indivisibili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione all'atto della cessazione della cooperativa.

Il decremento o l'incremento del patrimonio netto determinato per effetto delle condizioni sopra riportate determinerà nel caso di:

- **decremento del patrimonio netto** dovrebbe essere realizzata seguendo le indicazioni dell'art. 2545-ter, co. 2, c.c. ovvero, “le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale sociale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società, seguendo questo ordine di utilizzo a copertura della **“POSTA DA RETTIFICARE”**”:

ORD.	DENOMINAZIONE
1	RISERVE DIVISIBILI
2	RISERVE PER AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

di Enrico Larocca

3	RISERVE INDIVISIBILI
4	CAPITALE SOCIALE

È bene subito sottolineare che l'utilizzo delle "Riserve indivisibili" (terza posta in ordine di utilizzo) per motivi diversi dalla copertura delle perdite d'esercizio, pone un problema di divieto di distribuzione di utili e di ristorni ai soci, in assenza di una ricostruzione preventiva della stessa nella misura originaria. In assenza di riserve l'utilizzo del capitale sociale (ultima posta del patrimonio netto utilizzabile) sebbene non ponga problemi di variazione dell'atto costitutivo (si ricorda che le cooperative sono società a capitale variabile) ponga però problemi di sistemazione e di formalizzazione tra i soci con le corrispondenti annotazioni nel libro dei soci;

- **incremento del patrimonio netto** non vengono sollevate le problematiche sopra evidenziate, salvo la necessità di dover procedere alla riclassificazione delle somme generate tra le riserve di utili o tra le riserve di capitale a seconda della loro origine.

#### L'ELIMINAZIONE DELLA SEZIONE STRAORDINARIA DEL CONTO ECONOMICO

Tra le novità, suscettibili di produrre effetti riflessi, con riferimento ai bilanci delle cooperative, si **pone la cancellazione della sezione straordinaria del conto economico.**

**L'eliminazione dell'area straordinaria**, infatti, comporta come diretta conseguenza che tutte le fattispecie, che prima venivano collocate in questa sezione, trovano invece, **con decorrenza dal 1° gennaio 2016**, allocazione nell'ambito delle altre voci di costo e di ricavo, tenendo conto della natura del componente reddituale e prevalentemente nelle voci residuali dell'area operativa del conto economico (A 5) per i ricavi e B 14) per i costi).

Tale mutato assetto contabile determina evidenti riflessi nella quantificazione dei ristorni, la cui determinazione in definitiva potrà risultare influenzata anche da quelle componenti economiche che prima erano classificate al di fuori della gestione ordinaria.

di Enrico Larocca

**I ristorni**, come disciplinati dall'art. 2545-sexies, c.c., costituiscono **un istituto specifico nella disciplina delle cooperative, attraverso il quale il socio vede tradotto in termini monetari il cosiddetto “vantaggio mutualistico”, conseguito con la partecipazione all'attività.**

**Il vantaggio mutualistico** si estrinseca **in una riduzione del prezzo di acquisto o in un incremento della remunerazione del prodotto o del lavoro dei soci.**

L'attribuzione del vantaggio mutualistico, può avvenire nel momento dello scambio tra socio e cooperativa (attribuzione diretta) ovvero in una fase successiva, appunto attraverso la tecnica dei ristorni (attribuzione indiretta); quest'ultima è sicuramente quella più praticata nella generalità dei casi.

L'attribuzione del ristorno, tuttavia, non va confusa con la distribuzione degli utili in quanto, sebbene si tratti in entrambi i casi di somme di denaro distribuite fra i soci, esse hanno però natura e finalità differenti.

I dividendi sono proporzionali al capitale conferito dai soci; mentre i ristorni sono lo strumento tecnico per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico consistente in una riduzione di spesa o in un aumento della remunerazione economica della produzione ceduta o del lavoro prestato in cooperativa.

Il ristorno è sganciato dal capitale conferito e posto in relazione esclusiva con la quantità acquistata, la produzione ceduta e il lavoro prestato dal socio (in tal senso Cass. n. 9513/1999).

Ad ogni modo, **la concreta possibilità di erogare il ristorno resta subordinata alla condizione che l'eccedenza positiva di gestione**, al termine dell'esercizio, sia sufficiente ad assorbire la riduzione di risorse dovuta all'attribuzione dei ristorni stessi, senza compromettere il segno del risultato finale di bilancio; in caso contrario avremmo la generazione di perdite e si determinerebbe una distribuzione surrettizia di patrimonio, non consentita mediante l'istituto del ristorno.

Sul piano economico, **il ristorno rappresenta un maggior costo** (che si verifica in caso di aumento della remunerazione del lavoro prestato dal socio o di aumento della remunerazione spettante al socio in relazione alle produzioni cedute) **o un minor ricavo** (che si verifica in caso di riduzione dell'importo speso dal socio comprando dalla coop) **dell'esercizio a seconda del rapporto intrattenuto con i soci.**

di Enrico Larocca

In altri termini, si tratta di un conguaglio economico derivante dal rapporto socio-cooperativa che impatterà sul conto economico della cooperativa.

È utile ricordare che l'avanzo di gestione che può essere retrocesso a titolo di ristorno è quello generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci, e che presupposto per l'erogazione di ristorni è, pertanto, l'esistenza di un avanzo documentato e derivante dalla "gestione mutualistica". Tale dato rappresenta anche il limite massimo delle somme distribuibili a titolo di ristorno, come indicato dall'Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate, Circolare 18 giugno 2002, n. 53/E

La Circolare Mise del 29 marzo 2017, partendo da una prospettiva di "semplificazione e continuità rispetto alla disciplina vigente, valorizzazione della norma di coordinamento fiscale", conclude che "[...] *non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 13, c.c., a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, ancorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico.*

Cosicché, **in quanto non attinenti lo scambio mutualistico, l'avanzo complessivo della gestione dovrà essere nettizzato dal saldo (solo se positivo) dei valori, a titolo esemplificativo, relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.**

### LA QUESTIONE INERENTE AI PRESTITI SOCIALI

Il documento del CNDCEC analizza anche la questione dei prestiti sociali e le relazioni che questo fenomeno ha con il tema del "Costo ammortizzato". Con decorrenza 01/01/2016 "le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile" (articolo 2426, comma 1, n. 1, cod. civ.) mentre "i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo" (articolo 2426, comma 1, n. 8, cod. civ.). Nella voce D3 "Debiti verso soci per finanziamenti" sono indicati anche i "prestiti sociali cooperativi". Secondo il documento, la caratteristica di debito a breve termine, l'assenza di

di Enrico Larocca

costi di transazione, la sussistenza di condizioni sostanzialmente di mercato cui soggiace il suo rendimento e la mancata previsione di una data di scadenza del finanziamento comportano che il “prestito sociale cooperativo” non debba essere valutato col criterio del costo ammortizzato.

L'applicazione del criterio del costo ammortizzato postula la durata dello strumento finanziario (di debito o di credito) o dell'investimento finanziario di durata superiore ai 12 mesi e con un impatto economico rilevante. In assenza, di queste due condizioni preliminari il criterio del costo ammortizzato non risulterebbe applicabile e ritornerebbero applicabili i criteri ordinari del costo o del valore di realizzo.

Matera, 22/05/2017

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2017 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.